CAMERA DEI DEPUTATI N. 1873

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOFFILI, ZIELLO, GIGLIO VIGNA, CARRÀ, ZINZI, ANDREUZZA, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BRUZZONE, CANDIANI, CARLONI, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CRIPPA, DARA, FORMENTINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GUSMEROLI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MONTEMAGNI, NISINI, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO

Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina

Presentata il 15 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Con l'approvazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, il Parlamento decise di sospendere il servizio obbligatorio di leva in tempo di pace, prevedendo tuttavia la possibilità di procedere al suo ripristino in caso di guerra o grave crisi internazionale. Il momento attuale si caratterizza purtroppo per diverse situazioni che vedono il moltiplicarsi di focolai, tensioni e conflitti che impongono una riflessione rispetto all'importanza di difendere il territorio e gli interessi nazionali da minacce che si speravano scomparse per sempre.

Parallelamente all'integrale professionalizzazione dello strumento militare operata con la legge 14 novembre 2000, n. 331, venne adottata la legge 6 marzo 2001, n. 64, che istituiva il servizio civile nazionale su base esclusivamente volontaria.

In seguito a tali riforme, il costo del personale militare è fortemente aumentato; il numero dei giovani che si sono arruolati si è notevolmente ridotto; l'età media dei componenti delle Forze armate ha iniziato ad aumentare in modo preoccupante; infine, in alcuni casi, si è assistito a un indebolimento del rapporto tra i militari e

la società civile. Manca infatti una cultura storico-militare diffusa e si avverte la necessità di un rafforzamento della coscienza e della solidarietà civili tra i giovani. Non solo il numero dei militari, ma anche quello dei giovani pronti a svolgere un servizio di utilità civile nei confronti della società non è più soddisfacente, né adeguato alle esigenze.

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di adeguare il modello di difesa italiano alle nuove sfide emergenti e di mettere a disposizione del Paese un numero più ampio di giovani disponibili a svolgere le attività di volontariato civile e anche a fornire un contributo al sistema nazionale di protezione civile e ai servizi di soccorso pubblico.

La soluzione prospettata prevede l'istituzione di un servizio militare e civile universale territoriale da svolgere esclusivamente nel territorio nazionale e nella propria regione di residenza o domicilio, fatta salva la possibilità di chiedere di svolgere tale servizio in altri ambiti territoriali nazionali e previa autorizzazione dell'autorità preposta, che coinvolga obbligatoriamente, per un periodo di sei mesi, tutti i cittadini italiani tra diciotto e ventisei anni di età. A coloro che optano per lo svolgimento del servizio militare universale territoriale è assicurato un addestramento militare adeguato in vista del loro impiego nel territorio nazionale con specifiche mansioni. In caso di opzione per il servizio civile universale territoriale, invece, ai cittadini è offerta una formazione finalizzata allo svolgimento di compiti inerenti alla tutela del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico del Paese ovvero alla partecipazione alle attività di soccorso pubblico svolte nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile e in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La complessità delle misure attuative ed organizzative da adottare impone il ricorso allo strumento della delega legislativa, da esercitare seguendo i prìncipi e criteri direttivi contenuti nell'articolato. Si prevede una fase transitoria di durata decennale, durante la quale il nuovo servizio entrerà gradualmente a regime. La presente proposta di legge delinea altresì il sistema delle tutele previste in favore di coloro che svolgono il servizio militare e civile universale territoriale. Al termine del loro servizio semestrale, se concluso senza demerito, gli stessi entrano infatti a far parte, rispettivamente, della riserva ausiliaria e della riserva civile dello Stato.

La presente proposta di legge non è incompatibile con il mantenimento nel contingente militare complessivo di un'aliquota di volontari in ferma prefissata, eventualmente da destinare a impieghi all'estero in contesti di rischio più o meno elevato, né con la vigente legge in materia di servizio civile universale.

Attesa la rilevanza politica del provvedimento che rappresenta una grande forma di educazione civica e formazione umana per le future generazioni, se ne sollecita la rapida discussione e approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale)

1. È istituito il servizio militare e civile universale territoriale, in attuazione dell'articolo 52 della Costituzione.

2. Prestano il servizio militare e civile universale territoriale i cittadini italiani di età compresa tra diciotto e ventisei anni.

3. La durata del servizio militare e civile universale territoriale è di sei mesi.

Art. 2.

(Finalità e obiettivi del servizio militare e civile universale territoriale)

1. Il servizio militare universale territoriale è finalizzato all'addestramento militare di base con modalità idonee alla formazione di personale che è impiegato dalle Forze armate nel territorio nazionale con specifiche mansioni.

2. Il servizio civile universale territoriale è finalizzato alla formazione di personale impiegabile nel territorio nazionale con compiti di tutela del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico nazionali, anche nell'ambito degli interventi di soccorso pubblico svolti dal Servizio nazionale della protezione civile e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina del servizio militare e civile universale territoriale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del servizio militare e civile universale territoriale, nel

rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire i compiti specifici, rispettivamente, del servizio militare e del servizio civile, prevedendo tuttavia identità di *status*, di durata e di condizioni remunerative, in quanto compatibili con la diversità delle funzioni svolte;

b) determinare lo *status* giuridico dei cittadini che svolgono il servizio militare e civile universale territoriale;

c) organizzare il servizio militare e civile universale territoriale provvedendo alla creazione di adeguate strutture amministrative e alloggiative;

d) disciplinare la formazione delle liste della leva militare e civile universale territoriale e individuare le autorità preposte al loro aggiornamento;

e) prevedere che lo svolgimento del servizio sia subordinato a una procedura di selezione psico-fisica e attitudinale del cittadino volta all'accertamento dell'idoneità al servizio;

f) prevedere che il reclutamento obbligatorio dei cittadini sia organizzato su base regionale e che il loro impiego sia disposto prioritariamente nel territorio provinciale di residenza o domicilio, salva la facoltà per il cittadino di chiedere di essere impiegato in altri ambiti territoriali nazionali, previa disponibilità e autorizzazione dell'autorità preposta;

g) prevedere una fase iniziale transitoria di durata decennale, durante la quale il servizio militare e civile universale territoriale è progressivamente portato a regime adeguando i contingenti di reclutamento alle risorse strutturali e finanziarie disponibili;

h) garantire la libertà di scelta tra il servizio militare universale territoriale e il servizio civile universale territoriale;

i) individuare le cause di esonero o di rinvio dello svolgimento del servizio militare e civile universale territoriale;

l) attribuire al Ministero della difesa la determinazione del contingente annuale

dei cittadini ammessi al servizio militare universale territoriale;

m) attribuire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno la determinazione del contingente annuale dei cittadini ammessi al servizio civile universale territoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Diritti dei soggetti che svolgono il servizio militare e civile universale territoriale)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 3 devono altresì prevedere il diritto per coloro che svolgono il servizio militare e civile universale territoriale:

a) al mantenimento del posto di lavoro e dell'identico trattamento economico e previdenziale da parte del datore di la-

voro pubblico o privato, se lavoratore dipendente;

b) a un ristoro per il mancato guadagno durante lo svolgimento del servizio, se lavoratore autonomo;

c) al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

d) al riconoscimento dei titoli professionali e delle competenze acquisiti durante lo svolgimento del servizio;

e) alla stipulazione di accordi con le regioni e le associazioni di categoria al fine di agevolare e incentivare l'inserimento lavorativo al termine del servizio;

f) al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici.

Art. 5.

(Transito nella riserva ausiliaria e nella riserva civile dello Stato)

1. I cittadini che concludono senza demerito il servizio militare universale territoriale entrano a far parte della riserva ausiliaria dello Stato di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

2. I cittadini che concludono senza demerito il servizio civile universale territoriale entrano a far parte della riserva civile dello Stato, a disposizione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle sue strutture operative territoriali, impiegabile in caso di emergenze di rilievo nazionale che determinino la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni in materia di organizzazione e di personale della riserva civile dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6.

(Ripristino del servizio obbligatorio di leva e servizio civile universale)

1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1929 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di ripristino del servizio obbligatorio di leva nei casi ivi stabiliti e del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di servizio civile universale, in quanto compatibili.

Art. 7.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai cittadini che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della presente legge siano stati reclutati come volontari in ferma prefissata nelle Forze armate, ai sensi delle disposizioni di cui al capo VII del libro IV del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero che abbiano svolto il servizio civile volontario di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

19PDL0091560